

**REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DEI
LABORATORI ALL'ESECUZIONE DELLA VERIFICAZIONE
PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA
(Attuativo del D.M. del 10 Dicembre 2001)**

**Articolo 1
OGGETTO E DEFINIZIONI**

1. Il presente regolamento disciplina le condizioni di riconoscimento per i laboratori per l'avvio e lo svolgimento della verifica periodica degli strumenti di misura, previsto dal decreto del Ministro delle Attività Produttive del 10 dicembre 2001, pubblicato nella G.U. n. 39 del 15/02/2002.

2. Ai fini del riconoscimento dell'avvio e dello svolgimento della verifica periodica il laboratorio procede mediante la presentazione alla Camera di Commercio della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) all'esecuzione delle verifiche periodiche allegando le dichiarazioni di conformità alle disposizioni di cui all'art. 4 del Regolamento n. 182 del 28 marzo 2000 e della sussistenza delle condizioni giuridico-amministrative e tecnico-operative di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3 del precitato decreto 10 dicembre 2001.

3. Agli effetti del presente Regolamento si intendono:

- a) per *decreto*, il decreto ministeriale 10 dicembre 2001;
- b) per *Camera di Commercio*, la Camera di Commercio di Brindisi;
- c) per *strumenti di misura*, gli strumenti elencati al punto b) dell'art. 1 del decreto;
- d) per *verifica periodica*, l'accertamento del mantenimento nel tempo della affidabilità metrologica degli strumenti di misura finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonché l'integrità di sigilli anche elettronici e etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti. La verifica periodica degli strumenti metrici deve essere effettuata dal laboratorio, riconosciuto idoneo per l'esecuzione della stessa, secondo le modalità ed alle condizioni del decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 28 marzo 2000, n. 182.

**Articolo 2
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA)**

1. Il laboratorio, la cui sede principale si trovi nella provincia di Brindisi, procede mediante la presentazione alla Camera di Commercio della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) all'esecuzione delle verifiche periodiche allegando le dichiarazioni di conformità alle disposizioni di cui all'art. 4 del Regolamento n. 182 del 28 marzo 2000 e della sussistenza delle condizioni giuridico-amministrative e tecnico-operative di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3 del precitato decreto 10 dicembre 2001 e può avviare le attività dalla data di ricezione della SCIA, che deve essere presentata alla Camera di Commercio a cura del legale rappresentante o suo delegato.

2. La SCIA, in regola con l'imposta di bollo, deve contenere:

- a) l'indicazione delle categorie di strumenti di misura con le relative caratteristiche metrologiche, per le quali si chiede il riconoscimento dell'idoneità;
- b) l'indicazione degli strumenti e delle apparecchiature possedute e ritenuti idonei per l'esecuzione della verifica, corredata delle loro caratteristiche tecniche ed operative;

- c) la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a laboratorio di verifica in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature;
 - d) l'elenco del personale incaricato della verifica con relative qualifiche e titoli professionali e con l'indicazione del responsabile della verifica;
 - e) la documentazione comprovante la sussistenza delle garanzie d'indipendenza di cui all'art. 2 del decreto;
 - f) la documentazione comprovante il possesso di un sistema di garanzia della qualità, purchè l'attività "verifica periodica" sia contemplata nella scheda tecnica del sistema qualità sottoposta a certificazione e comprendente istruzioni operative atte ad assicurare corretti e regolamentari risultati valutativi nell'ambito delle procedure;
 - g) l'impegno a conservare per almeno 5 anni copia della documentazione, facoltativamente su supporto magnetico, comprovante le operazioni di verifica periodica effettuate, e precisamente:
 - i dati identificativi dell'utente;
 - la categoria di strumenti verificati, marca, modello, numero di serie e le caratteristiche metrologiche;
 - data dell'intervento di verifica;
 - l'esito della verifica e le eventuali anomalie riscontrate;
 - h) il fac-simile del contrassegno di verifica periodica con il logo del laboratorio;
 - i) l'impegno a seguire nella verifica periodica le procedure vigenti;
 - j) l'impegno a comunicare:
 - I) alla Camera di Commercio competente per territorio i dati identificativi delle operazioni di verifica periodica effettuate nell'ambito della relativa provincia, entro 3 giorni dalla loro esecuzione, con l'indicazione del risultato, positivo o negativo, riscontrato;
 - II) alla Camera di Commercio di Brindisi, trimestralmente ed entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, eventualmente su supporto informatico, gli stessi dati suddivisi per provincia ed, inoltre, rappresentati in tabelle che evidenzino le accettazioni e i rifiuti in corrispondenza alle categorie e alle altre caratteristiche per le quali il laboratorio ha ottenuto il riconoscimento d'idoneità;
 - k) l'indicazione dei marchi e dei sigilli di protezione, provvisti di numerazione progressiva, che il laboratorio intende utilizzare in fase di verifica.
3. alla SCIA deve essere allegata una dichiarazione da parte del legale rappresentante del laboratorio diretta ad assicurare:
- a) che la sede operativa principale del laboratorio è sita nella provincia;
 - b) che il laboratorio e tutto il relativo personale sono indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici;
 - c) che il personale incaricato della verifica è in possesso di un'adeguata formazione tecnica e professionale, di una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli e che esso si impegna a rispettare il vincolo del segreto professionale;
 - d) che, se il laboratorio fa parte di una organizzazione più ampia, avente un interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti di misura, la struttura che svolge l'attività di verifica periodica è indipendente dalla struttura che svolge attività di manutenzione e riparazione;
 - e) che il laboratorio opera, per la parte inerente l'esecuzione della verifica periodica, sulla base di un sistema di garanzia della qualità e con riferimento alla norma UNI CEI EN 17025.
4. Il laboratorio deve, inoltre, allegare alla SCIA, ai fini del rispetto delle condizioni tecnico-operative di cui all'articolo 3 del decreto, da documentazione comprovante che:
- a) è accreditato da un organismo aderente alla European Cooperation for Accreditation (EA), il quale sia firmatario di un accordo di mutuo riconoscimento ed operi secondo la norma UNI CEI EN 45003;
 - b) ovvero, operi secondo sistemi di garanzia della qualità validati da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEN EN 45012.
5. Il laboratorio deve depositare con la SCIA:

- a) il facsimile e/o le impronte del marchio dei sigilli identificativi sia del laboratorio stesso che del personale deputato ad effettuare le verifiche di cui all'elenco citato al punto d) del precedente comma 2;
 - b) la copia del contrassegno di cui all'Allegato II al D.M. 28 marzo 2000, n. 182, contenente il marchio di cui al punto a) precedente;
 - c) il manuale delle procedure del sistema di qualità adottato.
6. La SCIA deve essere accompagnata dall'attestazione del versamento a favore della Camera di Commercio della somma dovuta per il rilascio, di cui al comma 3 del successivo art. 3.

Articolo 3 VALUTAZIONE DEI REQUISITI

1. La Camera di Commercio, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, verifica il possesso da parte del laboratorio richiedente dei requisiti prescritti anche attraverso l'effettuazione di sopralluoghi atti ad accertare la corretta capacità operativa; e in caso di riscontrata assenza di uno o più requisiti e presupposti di legge, ovvero in caso di irregolarità, notifica all'interessato l'ordine motivato di sospendere l'attività intrapresa ovvero di non iniziare la predetta attività richiesta con la SCIA, disponendo se del caso l'eventuale rimozione dei suoi effetti dannosi, salva la possibilità di richiedere al laboratorio di rendere l'attività conforme alla normativa vigente entro un termine in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Ove la conformazione non intervenga nei termini stabiliti, prorogabili su richiesta motivata da parte del laboratorio, la Camera di Commercio procederà a comunicare il divieto di prosecuzione dell'attività e a rimuovere gli effetti dannosi.

E' comunque facoltà per il laboratorio di presentare una successiva SCIA con le modifiche o le integrazioni necessarie per rendere l'attività conforme alla normativa di riferimento. Fermi restando comunque gli eventuali profili di rilevanza penale, la conformazione non è consentita nel caso di dichiarazioni e osservazioni false o mendaci. Decorso il termine dei 60 giorni, la Camera di Commercio può comunque procedere mediante i provvedimenti in autotutela ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 octies della legge 241/1990 e s.m.i., ovvero mediante provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, sentito il laboratorio previo invio della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio ex art. 7 della legge 241/1990 e s.m.i.

- 2. La valutazione dei requisiti ha durata fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello del rilascio.
- 3. La Giunta determina l'importo del diritto dovuto per il rilascio del provvedimento di riconoscimento.
- 4. La valutazione dei requisiti, che ha validità su tutto il territorio nazionale, contiene:
 - a) l'indicazione delle categorie degli strumenti di misura e delle corrispondenti caratteristiche metrologiche, per le quali il laboratorio viene abilitato;
 - b) l'indicazione dell'organismo di accreditamento o di validazione di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b);
 - c) la prescrizione per cui il laboratorio è tenuto a trasmettere alla Camera di Commercio i rapporti rilasciati in occasione delle visite ispettive periodiche dall'organismo di cui alla lettera b) precedente.

Articolo 4 SOSPENSIONE

1. La Camera di Commercio, sentito il legale rappresentante del laboratorio, con provvedimento motivato del dirigente responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica sospende il riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica quando:

- a) il laboratorio non ottemperi a quanto prescritto, in sede di sorveglianza del sistema di garanzia della qualità, dalla Camera di commercio o, nell'ambito delle proprie competenze, dall'organismo di accreditamento o di validazione di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b);
 - b) il laboratorio ed il relativo personale non rispettino più le condizioni di garanzia di indipendenza richieste dal decreto;
 - c) il laboratorio applichi il contrassegno di avvenuta positiva verifica periodica sugli strumenti di misura che risultino sprovvisti dei prescritti corrispondenti requisiti.
2. Il provvedimento di sospensione cessa quando viene rimossa la causa che lo ha determinato.
 3. La Camera di Commercio si riserva, comunque, di adottare ogni atto necessario qualora ravvisasse ipotesi di reato.

Articolo 5 REVOCA

1. La Camera di Commercio, sentito il legale rappresentante del laboratorio, con provvedimento motivato del dirigente responsabile dell'area della fede pubblica revoca il riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica quando:
 - a) il laboratorio non rimuova, entro il termine di sessanta giorni dall'emanazione del provvedimento di sospensione, la causa che lo ha determinato;
 - b) il laboratorio effettui ripetute violazioni alle norme del decreto e del presente Regolamento.
2. Il laboratorio al quale sia stato revocato il riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica, non può presentare richiesta di nuovo riconoscimento, prima che siano decorsi dodici mesi dalla data della revoca.

Articolo 6 PUBBLICITA'

1. La Camera di Commercio inserisce gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica nell'apposito elenco creato all'interno del sito della Camera di Commercio di Brindisi (www.br.camcom.it) consultabile da tutti gli interessati per via informatica e telematica.
2. La Camera di Commercio comunica il provvedimento di sospensione o di revoca da essa adottato a tutte le Camere di Commercio delle altre province e a tutti gli interessati, anche mediante l'inserimento degli estremi del provvedimento stesso nell'elenco di cui al comma precedente.

Articolo 7 RINNOVO

1. La valutazione di riconoscimento dell'idoneità è rinnovata ogni anno, previa SCIA da presentare entro il 31 gennaio, allegando l'attestazione del versamento del diritto, nell'importo determinato dalla Giunta.
2. La Camera di Commercio effettua la valutazione dei requisiti di rinnovo entro 60 gg. dal ricevimento della richiesta.

Articolo 8

VIGILANZA

1. La Camera di Commercio, in applicazione dell'art. 6 del decreto, svolge, avvalendosi dei funzionari del proprio ufficio metrico, vigilanza senza preavviso sull'attività dei laboratori riconosciuti e in particolare sugli strumenti di misura da essi verificati. Detta vigilanza sul rispetto delle prescrizioni del presente regolamento si estrinseca sia attraverso ispezioni e controlli presso la sede operativa, sia mediante controlli sugli strumenti in servizio presso gli utenti metrici. La vigilanza presso la sede è esercitata con una frequenza di norma annuale, ed è finalizzata a verificare nel tempo che detto laboratorio operi secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

2. Al fine di consentire un'efficace sorveglianza, il laboratorio dovrà comunicare via posta elettronica all'Ufficio metrico della Camera di Commercio, almeno cinque giorni lavorativi prima della relativa esecuzione, i dati delle verificazioni periodiche programmate degli strumenti per pesare di portata massima superiore a 5.000 kg.

3. La vigilanza sugli strumenti in servizio comporta una loro riverificazione, e viene effettuata su un campione pari almeno al 5% (con arrotondamento in eccesso) degli strumenti verificati dal laboratorio su base annuale nell'ambito della provincia di Brindisi.

4. Qualora il numero degli strumenti verificati dal laboratorio su base annuale sia inferiore a 500, la vigilanza viene effettuata su un campione pari almeno a 25 strumenti. Se il numero è inferiore a 25, la vigilanza viene effettuata su tutti gli strumenti.

5. Il laboratorio provvede a mettere a disposizione della Camera di Commercio i mezzi e il personale necessari alla vigilanza relativa.